




BAR, DISCOTECHE E LOCALI: LE NOVITÀ CONTENUTE NELLE LINEE GUIDA DEL DECRETO PIANTEDOSI

LEGISLAZIONE P.S.



Con il **Decreto 21 gennaio 2025**, pubblicato G.U. n. 20 del 25 gennaio 2025, il Ministero dell'Interno ha dato attuazione all'articolo 21 bis del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, emanando il provvedimento denominato **“Adozione delle linee guida per la prevenzione di atti illegali e situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici”**.

L'articolo 21- bis (**Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi**) stabiliva che:

- 1) Ai fini di una più efficace **prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo** per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con appositi **accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere individuate specifiche misure di prevenzione, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia**, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalità previste dagli stessi accordi.
- 2) Gli accordi di cui al comma 1 sono adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazio-

ni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

- 3) **L'adesione agli accordi** sottoscritti territorialmente ed il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici **sono valutati dal questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza** in caso di eventi rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 100 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

In attuazione della predetta previsione normativa il ministero ha quindi emanato il provvedimento con l'obiettivo di **innalzare il livello di prevenzione dell'illegalità e delle situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici**, attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria dei gestori dei locali di pubblico trattenimento e di **valorizzare il comportamento degli esercenti che intendono concorrere al mantenimento della legalità**.

Sulla scorta di quanto stabilito dal provvedimento ministeriale, si stabilisce che l'adesione agli accordi di cui al citato art. 21-bis del decreto legge, sono da concludersi in ambito provinciale e il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici deve costituire elemento imprescindibile di valutazione da parte del **Questore ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di competenza, tra i quali quelli di cui all'art. 100 del T.U.L.P.S., determinando l'applicazione di meccanismi premiali in favore degli esercenti «virtuosi»**.

L'adesione ai protocolli da parte degli esercenti, si legge nel Decreto, **comporterà** infatti, **un vantaggio di reputazione**, in termini di affidabilità e la riduzione del carico di responsabilità oggettiva, con **obbligo di motivazione rafforzato nel caso in cui il Questore intenda esercitare il potere ex art. 100 TULPS** nonostante l'avvenuta verifica dell'adozione da parte del gestore degli impegni previsti dai protocolli.

Per l'applicazione delle linee guida assumono un ruolo importante **i sigg. prefetti che devono attivarsi per promuovere di ogni utile iniziativa volta alla stipula delle intese in argomento**, nel rispetto delle linee guida e nella consapevolezza che i risultati attesi in termini di prevenzione dei fenomeni illegali connessi alle attività di intrattenimento, nonché gli effetti premiali a beneficio dei gestori, passano necessariamente attraverso l'impegno delle associazioni rappresentative del settore, sugellato con la sottoscrizione degli strumenti pattizi territoriali ed il loro puntuale rispetto.

I titolari di Bar, locali, discoteche e di tutte le attività economiche accomunate dal fatto di offrire al pubblico i servizi individuati dall'art. 86 del Testo unico delle leggi di polizia e sicurezza, **saranno chiamati quindi a collaborare, su base volontaria con le Autorità di polizia attraverso la stipula di questi protocolli**, tramite appositi accordi sottoscritti tra il Prefetto e le organizzazioni rappresentative degli esercenti, con i quali i soggetti privati si impegheranno a mettere in atto una serie di misure specifiche.

Potranno però, accedere al meccanismo delineato dalla norma solo quegli operatori economici che possano considerarsi virtuosi, in quanto non sono destinatari, o non lo sono stati in tempi recenti, di provvedimenti che ne mettono in discussione la loro affidabilità ai fini di pubblica sicurezza nella gestione dell'attività economica.

Potranno concludere accordi, pertanto, solo i titolari delle autorizzazioni e degli altri atti abilitanti alla conduzione degli esercizi pubblici, i quali:

- a) non siano destinatari di misure di prevenzione, personali o patrimoniali, indipendentemente dal fatto che il Giudice abbia concesso o meno il beneficio di cui all'art. 67, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- b) non siano sottoposti al procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, personale o patrimoniale, di cui al citato decreto legislativo n. 159/2011;
- c) non risultino destinatari di un provvedimento in vigore che dispone il divieto di accesso agli esercizi pubblici di cui agli articoli 13 e 13-bis del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
- d) non siano stati destinatari, in qualità di titolari della licenza o dell'atto abilitante alla conduzione di un esercizio pubblico, di provvedimenti di cui all'art. 100 T.U.L.P.S. nei trentasei mesi antecedenti alla data della stipula del protocollo di livello provinciale;
- e) non siano destinatari di un provvedimento cautelare di chiusura dell'esercizio pubblico, disposto ai sensi dell'art. 79, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per aver consentito che il locale sia adibito a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- f) non siano stati destinatari di provvedimenti di sospensione o revoca delle licenze o degli altri atti abilitanti alla gestione di un esercizio pubblico, adottati a seguito di richiesta formulata dal Prefetto per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ovvero ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 26 maggio 2001, n. 128, per finalità di prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di delitti concernenti armi o esplosivi.





Le direttive contenute nelle "Linee guida" del Ministero indicano le misure preventive dei fenomeni di illegalità e di pericolo per l'ordine pubblico che devono ritenersi valide per tutte le tipologie di esercizi pubblici.

Si tratta, in particolare, di **misure che, per la loro duttilità e trasversalità, scoraggiano il compimento di azioni illegali e mettono a disposizione delle Forze di polizia strumenti volti ad agevolare l'attività di identificazione e di rintraccio dei responsabili.**

In particolare, i protocolli dovranno prevedere i seguenti impegni a carico degli operatori economici:

- ◆ **installazione di sistemi di videosorveglianza gestiti dai titolari degli esercizi stessi** tramite gli addetti ai servizi di controllo, ovvero affidati a istituti di vigilanza privata, nel rispetto delle norme stabilite a tutela della riservatezza. Tale impegno andrà calibrato in ragione della tipologia dell'esercizio pubblico, valutando, possibilità di esonero **e prevedendo l'installazione dei sistemi all'esterno dell'esercizio pubblico**, assicurando **la possibilità di riprendere le vie di accesso e le uscite di sicurezza del locale** e valorizzando, quale misura di prevenzione posta in essere dall'esercente, anche il collegamento dei predetti apparati, ove esistenti ed ove compatibili, con le piattaforme della videosorveglianza comunale;
- ◆ **garanzia di un'adeguata illuminazione** anche in aggiunta all'illuminazione pubblica;
- ◆ **rispetto delle previsioni già previste dalle legge sulla somministrazione e il consumo sul posto di alcol tra le 24,00 e le 7,00;**
- ◆ **adozione del "codice di condotta dell'avventore" da affiggere all'interno del locale e pubblicizzare anche sui siti web**, il cui mancato rispetto consentirà all'esercente di **rifiutare le prestazioni richieste dal cliente**. Il codice dovrà contenere una serie di misure tese a qualificare **«l'avventore modello»** e in particolare:
 - a) *l'impegno a non introdurre armi improprie e, laddove non vi sia un giustificato motivo, strumenti atti ad offendere, ferma restando la disciplina sulle armi;*
 - b) *il divieto di utilizzare all'interno del locale strumenti in grado di nebulizzare sostanze irritanti al Capsicum;*
 - c) *il divieto di introdurre nel locale sostanze stupefacenti;*
 - d) *il divieto di introdurre nel locale sostanze alcoliche che non siano state somministrate all'interno del medesimo locale;*

- e) l'impegno a non utilizzare in maniera impropria o comunque a danneggiare i dispositivi antincendi e, più in generale, gli arredi e le suppellettili presenti nel locale e nelle sue pertinenze;
- f) l'obbligo a non impedire o rendere difficoltosa la fruibilità delle uscite di sicurezza;
- g) l'impegno a non abbandonare nelle aree di pertinenza del locale e in quelle immediatamente circostanti residui, anche in vetro, delle consumazioni, e altri rifiuti in genere;
- h) l'impegno a evitare comportamenti molesti o che possano disturbare la quiete pubblica
- ◆ **adozione di ogni misura utile a tutela dei minori**, soprattutto per quanto riguarda il divieto di somministrazione di alcolici e l'accesso agli apparecchi di intrattenimento. A tal proposito si sottolinea l'assoluta necessità per i gestori dei locali di osservare gli obblighi di identificazione dei minori mediante la richiesta di esibizione del documento di identità;
- ◆ **segnalare alle Forze di polizia situazioni di illegalità o di pericolo** (con obbligo a comunicare situazioni che provocano ingente afflusso di avventori) e ogni circostanza che possa determinare turbative o riflessi negativi per l'ordine e la sicurezza pubblica. E' importante, in tale contesto, assicurare ogni fattiva collaborazione con le Forze di polizia, soprattutto in occasione di particolari eventi che presentano accentuati profili di rischio, ovvero in presenza di situazioni sospette o potenzialmente pericolose all'interno o nelle immediate adiacenze degli esercizi;
- ◆ **individuare un "referente per la sicurezza" per il locale**, il cui nominativo verrà comunicato alle Autorità provinciali di P.S. e sarà il punto di contatto privilegiato con le forze di polizia, soprattutto per l'adempimento degli oneri informativi "attivi" e "passivi". Il referente dovrà comunicare l'organizzazione di eventi particolari con maggiore afflusso di persone, e le forze di polizia potranno rivolgersi al referente per avere elementi informativi di rilievo ai fini della prevenzione delle turbative e del contrasto dei reati.

Il provvedimento sottolinea inoltre, l'importanza dell'impegno delle organizzazioni di categoria che devono attivarsi attraverso proprie iniziative destinate a svilupparsi sia in ambito nazionale che in ambito provinciale anche con sempre maggiore attenzione alla selezione e formazione del personale da attuarsi anche attraverso l'organizzazione di convegni informativi e campagne divulgative con l'eventuale partecipazione di rappresentanti delle forze dell'ordine.

SIAPInform@07

del 5 Febbraio 2025

Direttore Responsabile

Giuseppe Tiani

Responsabile di redazione

Loredana Leopizzi

Redazione

Enzo Delle Cave

Pietro Di Lorenzo

Fabrizio Iannucci

Luigi Lombardo

Massimo Martelli

Marco Oliva

Francesco Tiani

Roberto Traverso

Collaboratori

Vincenzo Saponara

Sede: Via delle Fornaci, 35

00165 ROMA

info@siap-polizia.it

0639387753/4/5

Sito web - Informazione on line

www.siap-polizia.org

Settimanale di informazione a cura
della Segreteria Nazionale del SIAP
a diffusione nazionale

Autorizzazione Tribunale

di Roma

n. 277 del 20 luglio 2005



SIAP CONVENZIONI
Welfare Sindacale

→ www.SIAPconvenzioni.it

SIAP ASSO CRAL



Siamo su tutti i
social



Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati
al nostro sito www.siap-polizia.org

**Tutte le convenzioni per gli iscritti e familiari facilmen-
te raggiungibili dall'app dedicata scaricabile da [QUI](#)**



APP CONVENZIONI